

L'art. 3, comma 1, n. 7, del codice definisce la carreggiata quale parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta di una o più corsie di marcia e, in genere, pavimentata e delimitata da strisce di margine.

L'art. 40, comma 3, del codice, stabilisce: "Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, a eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata".

Il comma 10 dello stesso articolo prescrive: "È vietata la sosta sulle carreggiate in cui i margini sono evidenziati da una striscia continua".

Vale la pena di richiamare anche il comma 10 dell'art. 139 del regolamento che così recita: "Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per l'effettuazione delle manovre connesse con la sosta".

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, risulta pacifico che se la carreggiata non è delimitata da alcuna striscia di margine, non si ha parcheggio e si applicano le generiche prescrizioni dell'art. 157 del codice. In tal caso la sosta è ammessa secondo le modalità e le prescrizioni stabilite nel medesimo articolo e non necessita alcuna segnaletica verticale ovvero orizzontale.

Pertanto, non essendovi i presupposti giuridici per l'esistenza del parcheggio, l'eventuale relativo segnale verticale (fig. II.76 del regolamento) sarebbe inapplicabile.

Qualora invece la carreggiata sia delimitata da strisce di margine si propongono due interpretazioni.

Secondo una prima interpretazione, eventuali stalli di sosta tracciati ai sensi dell'art. 149, c. 2, del regolamento, costituiscono parcheggio (in quanto esterni alla carreggiata) alla luce delle definizioni sopra riportate.

La conseguenza di questa interpretazione è piuttosto semplice: laddove vi siano tracciati stalli di sosta ai sensi dell'art. 149 del regolamento c'è parcheggio.

Ciò implica che vi sia alla base una specifica ordinanza che stabilisce le aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli. E qualora l'ente proprietario della strada dovesse prevedere il parcheggio a pagamento, occorrerà anche la relativa deliberazione della Giunta comunale. Resta ferma ovviamente la presenza del segnale verticale di parcheggio.

Secondo altra interpretazione, in presenza di stalli di sosta contigui, tracciati sulla carreggiata, le strisce longitudinali di delimitazione degli stalli di sosta non varrebbero a costituire striscia di margine della carreggiata.

A tale considerazione non osterrebbe il disposto del sopracitato art. 139 co 10 del regolamento. Tale norma infatti prescinderebbe dall'ubicazione dello stallo di sosta (dentro o fuori dalla carreggiata) e si rende necessaria per coordinare la funzione dello stallo di sosta con la previsione normativa di cui all'art. 40, co. 3 del codice. Fermo restando che il comma 2 dell'art. 40 del codice elenca tra i segnali orizzontali le strisce longitudinali e le strisce di delimitazione degli stalli di sosta, con ciò riconoscendo due distinti segnali orizzontali, il comma

10 dell'art. 139, co. 10 Reg. chiarirebbe – evitando sovrapposizioni tra il concetto di striscia longitudinale (della corsia o della carreggiata) e la parte di striscia di delimitazione degli stalli di sosta longitudinale – che la striscia longitudinale dello stallo di sosta è valicabile solamente per le manovre connesse con la sosta.

Secondo questa tesi, sugli stalli di sosta sarebbe precluso il semplice scorrimento dei veicoli, restando ammesse le sole manovre connesse con la sosta; tuttavia da tale considerazione non potrebbe trarsi la conclusione che gli stalli di sosta siano ubicati all'esterno della carreggiata – configurando con ciò un parcheggio – alla luce dell'interpretazione sistematica delle norme sopra citate.

Nella distinzione tra striscia longitudinale (della corsia o della carreggiata) e striscia di delimitazione degli stalli di sosta, occorrerebbe infine tenere presente che la larghezza minima delle strisce di margine è prevista dall'art. 141, co. 4 del Regolamento a seconda della tipologia di strada mentre la delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm (art. 149, co. 1 Regolamento).

Pertanto, qualora lungo una carreggiata non delimitata siano stati tracciati stalli di sosta longitudinali non adiacenti, detti stalli non potrebbero formare un parcheggio (posto cioè fuori dalla carreggiata) altrimenti si dovrebbe ammettere che in un singolo tratto di strada la carreggiata sia al contempo delimitata in corrispondenza del singolo stallo di sosta e non delimitata per la parte di strada che precede o segue lo stallo tracciato con una conseguente simultanea diversa configurazione dello spazio dedicato alla sosta: nel primo caso considerato fuori dalla carreggiata e nel secondo dentro la carreggiata pur essendo aree che si collocano nella stessa direttrice spaziale. A ragionare diversamente si modificherebbe la conformazione della carreggiata che dovrebbe ritenersi a un tempo delimitata in corrispondenza degli stalli di sosta (realizzando un parcheggio, cioè un'area fuori dalla carreggiata), e allo stesso tempo non delimitata nella restante parte di strada che precede o segue lo stallo (con ciò realizzando un'area di sosta all'interno della carreggiata).

In sintesi, secondo questa differente rappresentazione esisterebbe una differenza tra sosta all'esterno dalla carreggiata, l'unica che configurerebbe un parcheggio, e sosta all'interno della carreggiata, pur essendo tracciati gli stalli che configurerebbe semplice sosta su strada.

Tale conclusione oltre a essere apparentemente supportata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza della Cassazione sopra citata sarebbe rispettosa della disposizione di cui all'art. 6, comma 4, lettera d) del codice che prevede la possibilità per l'ente proprietario della strada di vietare, limitare o subordinare al pagamento di una somma rispettivamente il parcheggio oppure la sosta, con ciò operando una distinzione tra sosta a pagamento e parcheggio a pagamento.

Un ulteriore problema nasce quando lo stallo di sosta è tracciato secondo quanto disposto dall'art. 149